

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale da guerra

(Programma d'armamento 1971)

(Del 21 settembre 1971)

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 3 febbraio 1971¹⁾,

decreta:

Art. 1

¹ Gli acquisti di materiale di guerra (programma d'armamento 1971), esposti nel messaggio del 3 febbraio 1971, sono approvati.

² È aperto un credito globale di 646 milioni di franchi per gli acquisti elencati nell'appendice.

Art. 2

Ogni credito d'opera è bloccato. Il Consiglio federale fissa le modalità di liberazione dei crediti.

Art. 3

¹ I crediti annualmente necessari vanno iscritti nel preventivo.

² Il Consiglio federale disciplina le modalità di acquisto. Nel limite del credito globale, può procedere a trasferimenti di lieve entità tra le diverse voci.

Art. 4

Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale ed entra immediatamente in vigore.

Così decretato dal Consiglio nazionale.

Berna, 10 giugno 1971.

Il presidente: **Weber**

Il segretario: **Hufschmid**

¹⁾ FF 1971 259 (sunto)

Così decretato dal Consiglio degli Stati.

Berna, 21 settembre 1971.

Il presidente: **Theus**

Il segretario: **Savant**

Il Consiglio federale decreta:

Il decreto federale che precede è pubblicato nel *Foglio federale*.

Berna, 21 settembre 1971.

Per ordine del Consiglio federale svizzero,

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Decreto federale concernente l'acquisto di materiale da guerra (Programma d'armamento 1971) (Del 21 settembre 1971)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1971
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	41
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.10.1971
Date	
Data	
Seite	657-658
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 421

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.